



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 29/12/2020

N.GEN. 4308 DEL 29 DIC. 2020

OGGETTO: Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione somme per diritti di rogito al Segretario Generale e regolarizzazione imposte versate.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

nominata con determinazione sindacale n.18/2019

che attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi neanche potenziali in relazione al presente atto:

PREMESSO che il Segretario Generale ha comunicato di avere stipulato tra il Comune di Santa Flavia e le ditte facenti capo al Piano di lottizzazione "Giardinetto" approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 14/10/2013, i cui nominativi sono agli atti d'ufficio, una convenzione urbanistica in forma pubblico amministrativa e che le predette ditte hanno effettuato singolarmente i versamenti presso la Tesoreria Comunale e che cumulativamente ammontano così come di seguito indicato:

€ 245,00 quali imposte (tassa di registrazione e bollo);

€ 1.238,33 quali diritti di rogito;

DATO ATTO che la predetta somma di € 1.238,33 deve essere accertata al capitolo 1180/10 codice 3.01.02.01.032 del bilancio dell'Ente, quale diritti di rogito e che la stessa deve essere versata all'ufficiale rogante secondo quanto appreso specificato e dunque contestualmente impegnata.

Dato atto che la somma di € 245,00 deve essere regolarizzata con l'emissione di apposito mandato di pagamento in favore dell'Ufficio del Registro di Palermo;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 del 11.08.2014, il quale così dispone:

"1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare"

sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

VISTA la sentenza del tribunale di Milano in sede di giudice del lavoro (18/05/2016 n. 1539/2016) che interpreta in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, stabilendo che la disposizione «sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 legge n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale». E riconosce, pertanto, la percezione dei diritti di rogito anche ai segretari delle fasce B e A quando «i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali».

ATTESO che il predetto orientamento si è consolidato in un univoco indirizzo giurisprudenziale per effetto delle sentenze del giudice civile e specificamente Tribunale di Taranto, sentenza n. 3269 del 17.10.2016 - Tribunale di Busto Arsizio n.

307/2016, Tribunale di Bergamo, sentenza n. 762/2016, Tribunale di Monza sentenza n. 46 /2017; Brescia n. 1486/2016, Tribunale Milano n. 2516/2016 e Tribunale Verona n. 23/2017.

RITENUTO viepiù che in via incidentale, la Corte Costituzionale con sentenza n. 75/2016, ha fatto propria la interpretazione per cui i segretari dei Comuni privi di dirigenza possono percepire i diritti di rogito nei limiti stabiliti dalla normativa.

RICHIAMATA inoltre la conforme interpretazione della giustizia contabile riassunta nella Deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30 luglio 2018;

CONSIDERATO CHE:

- le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.
- per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti al Ministero dell'Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del Comune;
- nel Comune di Santa Flavia non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;
- ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento e, pertanto, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20% dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;
- in base alla novella legislativa, il Segretario Comunale ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di rogito fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;
- l'art. 10 del D.L. 90/2014 comma 2-ter esclude dall'applicazione del nuovo sistema le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire il 24 giugno 2014, e dunque logicamente include nel nuovo regime tutte le quote maturate in data successiva;
- la somma di € 1238,33 versati per diritti di rogito relativi al contratto rep 1184 /2020 rogato in data 24/11/2020 spetta per intero al Segretario Comunale – ufficiale rogante;

RITENUTO di dover liquidare al Segretario Generale, avv. Caterina Pirrone, la superiore somma relativa al predetto contratto;

VISTI :

- il D.Lgs.N.267/2000;
- la L.R. 48/91;
- la L.R. 30/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- gli allegati pareri resi, ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;

DETERMINA

1. **DI ACCERTARE** la somme in entrata pari a euro 1.238,33 versata dalle ditte facenti capo al Piano di lottizzazione “ Giardinetto” approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 14/10/2013. al capitolo 1180/10 cod 3.01.02.01.031 del bilancio dell'Ente.
2. **DI impegnare** al cap.205/20 codice 1.02.1.01.02.01.001,a favore del Segretario Comunale *pro-tempore* Avv. Caterina Pirrone la somma di € 1.238,33 per diritti di rogito alla stessa spettanti.
3. **DI LIQUIDARE** alla medesima i diritti di rogito riscossi per il contratto dalla stessa rogato per un ammontare complessivo di € 1238,33, prelevando la somma sopra indicata dal cap.205/20 codice 1.02.1.01.02.01.001.
4. **DI DARE ATTO** che, per i motivi esposti in premessa, il 100% della somma di cui sopra è di spettanza comunale e va liquidata in favore del citato dirigente.

5. **DI DARE INCARICO** all'Ufficio Economico finanziario di emettere mandato di pagamento in favore dell'Avv. Caterina Pirrone- Segretario generale *pro-tempore* di questo Comune della somma di € 1238,33 prelevandola dal cap.205/20 codice 1.02.1.01.02.01.001.
6. **DI DARE ATTO** che l'importo del punto 3) non supera il limite di 1/5 dello stipendio annuo lordo in godimento dall'Avv. C. Pirrone in conto anno 2020.
7. **DI DARE ATTO** che la somma destinata al pagamento dell'emolumento in parola deve intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.
8. **DI ACCERTARE** il versamento dell'importo di € 245,00 – Provvisorio di Tesoreria n. 7029 del 16/11/2020 relativo all'imposta di registro e all'imposta di bollo forfetaria sul capitolo di entrata n.1180/10 "Rogito contratti soggetti a partecipazioni", codice di bilancio 3.01.02.01.032, del bilancio 2020;
9. **DI IMPEGNARE** in favore dell'Ufficio del Registro di Palermo gli oneri dovuti per imposta di registro in misura fissa e imposta di bollo in misura forfetaria, per un totale complessivo di 245,00 Euro per la convenzione di cui al *Rep. N- 1184/2020* sul capitolo di uscita n. 205/20 "Diritti di rogito e contributi previdenziali" Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 del bilancio dell'Ente;
10. **DI EMETTERE** mandato di pagamento in favore dell'Ufficio del Registro di Palermo a copertura del sospeso in uscita n. 3804 del 24.11.2020 per la somma di € 245,00.
11. **DARE ATTO** che la presente determinazione, verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Santa Flavia e in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Avv. Patrizia Li Vigni)

Attestazione di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 3° e comma 7° del D.lgs. 267/2000 per quanto indicato in determinazione.

Accertamento n. ²⁴⁵⁻²²⁰ del 29-12-20

Impegno ⁶⁰⁹ n. 610 del 29-12-20

Santa Flavia, li

Il Responsabile
dell'Area II Economico-Finanziaria
Dott. Angelo Behfante